

CITTÀ DI VIADANA
Provincia di Mantova

REGOLAMENTO

COMUNALE

PER LA COSTITUZIONE

ED IL FUNZIONAMENTO

DELLA CONSULTA COMUNALE

DELL'AMBIENTE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 15 ottobre 2026

Sommario

Art. 1 - Costituzione della Consulta Comunale dell'Ambiente 3
Art. 2 - Compiti della Consulta Comunale dell'Ambiente: 3
Art. 3 - Composizione e Costituzione della Consulta 3
Art. 4 - Organi della Consulta 5
Art. 5 - l'Assembla 5
Art. 6 - Compiti dell'Assemblea 5
Art. 7 – Compiti del Presidente e del Vicepresidente 6
Art. 8 - Sede della Consulta 6
Art. 9 - Pubblicità delle sedute 6
Art. 10 - Validità delle sedute 7
Art. 11 - Votazione 7
Art. 12 - Disposizioni finali 7

Art. 1 - Costituzione della Consulta Comunale dell'Ambiente

1. A norma dell'art. 42 dello Statuto del Comune di Viadana, è costituita la Consulta dell'ambiente.
2. La Consulta Comunale dell'Ambiente è un organismo consultivo e propositivo del Comune di Viadana, finalizzato a favorire la partecipazione e il confronto sulle tematiche relative alla tutela, salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente naturale e urbano, del territorio e dell'ecosistema, secondo principi di sostenibilità.

Art. 2 - Compiti della Consulta Comunale dell'Ambiente:

1. La Consulta Comunale dell'Ambiente persegue gli scopi istitutivi, ispirandosi al principio della "leale collaborazione" con gli organi istituzionali del Comune di Viadana, offrendo il proprio contributo di idee per lo sviluppo delle politiche di valorizzazione e di tutela dell'ambiente in tutto il territorio comunale, quale parte integrante dello sviluppo economico-sociale e della tutela della salute ponendosi in modo propositivo per una comunità proiettata al futuro, garantendo le peculiarità di un territorio storicamente rurale e agricolo.
2. L'attività della Consulta si concretizza nelle seguenti azioni:
   - Attività consultiva, esercitata fornendo pareri qualificati, non vincolanti, su piani e/o progetti che interessino il territorio comunale sia in aree urbane che extraurbane.
   - Attività propositiva e d'impulso, esercitate avanzando all'Amministrazione Comunale e al Consiglio Comunale, proposte per il miglioramento e lo sviluppo delle politiche ambientali.
3. Il parere alla Consulta può essere richiesto comunque su qualsiasi questione attinente all'ambiente da parte dell'Amministrazione Comunale o del Consiglio Comunale e debbono essere rimessi entro 30 gg dal ricevimento della richiesta, salvo i casi d'urgenza, per i quali è ridotto a 10 gg.

4. La Consulta può richiedere all'Amministrazione Comunale informazioni e chiarimenti su questioni attinenti alle proprie finalità. L'Amministrazione, compatibilmente con le esigenze organizzative e con la natura delle informazioni richieste, assicura adeguato riscontro.

Art. 3 - Composizione e Costituzione della Consulta

1. La Consulta Comunale dell'Ambiente è composta da rappresentanti delle associazioni e delle organizzazioni operanti sul territorio comunale nei settori della tutela ambientale, della protezione degli animali, della protezione civile e dell'agricoltura, nonché da componenti designati dai gruppi consiliari e da soggetti in possesso di specifiche competenze nelle materie di interesse della Consulta.
2. Fanno parte della Consulta:
   a) un rappresentante per ciascuna associazione ambientalista o animalista regolarmente costituita, con sede nel Comune di Viadana nonché avente sede nel territorio del Distretto Casalasco-Viadanese – Area Oglio Po, purché svolga in modo stabile, continuativo e documentabile attività nel territorio del Comune di Viadana, che annoveri tra le proprie finalità statutarie prevalenti la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente ovvero la protezione e il benessere degli animali;

b) un rappresentante designato dall'Associazione Protezione Civile Oglio Po.

c) tre componenti nominati dal Sindaco, su indicazione dei gruppi consiliari, di cui due espressione dei gruppi di maggioranza e uno dei gruppi di minoranza.

d) un rappresentante per ciascuna organizzazione professionale agricola riconosciuta a livello nazionale, presente nel territorio del Comune di Viadana, ovvero nel Distretto Casalasco-Viadanese – Area Oglio Po, da almeno ventiquattro mesi, purché svolga in modo stabile, continuativo e documentabile attività nel territorio del Comune di Viadana.

e) fino a tre componenti individuati tra persone che, per esperienza professionale, formazione o comprovate conoscenze tecnico-scientifiche nelle materie ambientali, territoriali e della sostenibilità, siano in grado di apportare un contributo qualificato alle attività della Consulta.

3. I rappresentanti delle associazioni e delle organizzazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e d), sono designati dai rispettivi organismi di appartenenza. Ciascuna associazione od organizzazione può essere rappresentata nella Consulta da un solo componente, anche qualora possieda i requisiti per l'appartenenza a più categorie.
4. I componenti di cui al comma 2, lettera e), sono individuati mediante avviso pubblico, sulla base delle candidature pervenute e della documentazione attestante le competenze e le esperienze maturate nelle materie di interesse della Consulta. Qualora le candidature ammissibili siano superiori ai posti disponibili, la selezione avviene sulla base di criteri predeterminati nell'avviso, volti ad assicurare la pluralità delle competenze e degli ambiti di esperienza rappresentati.
5. In sede di prima applicazione del presente regolamento, entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore, l'Amministrazione Comunale avvia le procedure per la costituzione della Consulta, provvedendo a richiedere formalmente ai gruppi consiliari l'indicazione dei componenti di rispettiva spettanza, secondo la ripartizione prevista dal presente articolo. La medesima procedura è avviata, in occasione di ciascun successivo rinnovo della Consulta
6. In sede di prima costituzione e in occasione di ciascun rinnovo della Consulta,

   - l'Amministrazione Comunale provvede alla pubblicazione di apposito avviso finalizzato alla raccolta delle manifestazioni di interesse delle associazioni e delle organizzazioni aventi i requisiti previsti dal presente articolo, nonché delle candidature dei soggetti di cui al comma 2, lettera e).
   - Le associazioni e le organizzazioni interessate presentano istanza secondo le modalità e i termini stabiliti nell'avviso, allegando la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti e indicando contestualmente il nominativo del proprio rappresentante.
   - La verifica del possesso dei requisiti è effettuata dal competente ufficio comunale. I componenti della Consulta sono nominati con decreto del Sindaco, sulla base delle designazioni pervenute e degli esiti delle procedure di individuazione previste dal presente articolo.
7. Le richieste di adesione delle associazioni e delle organizzazioni presentate successivamente alla costituzione della Consulta sono valutate dal competente ufficio comunale, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento. L'eventuale integrazione della composizione della Consulta è disposta con decreto del Sindaco.
8. Possono partecipare ai lavori dell'Assemblea della Consulta Comunale dell'Ambiente, il Sindaco, i membri dell'Amministrazione Comunale, il Presidente del Consiglio Comunale, il responsabile

del settore ambiente o suo delegato e membri degli uffici comunali in base agli argomenti specifici trattati.

9. La Consulta resta in carica per la durata del mandato amministrativo e continua a esercitare le proprie funzioni sino all'insediamento della nuova Consulta.
10. Nella composizione della Consulta è promosso il rispetto del principio di equilibrio tra i generi. A tal fine, i soggetti chiamati a effettuare le designazioni sono invitati ad assicurare, per quanto possibile che almeno un terzo dei componenti sia riservato alle quote di genere, salvo motivata impossibilità.
11. La partecipazione alla Consulta è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese, comunque denominati.

Art. 4 - Organi della Consulta

1. Sono organi della Consulta Comunale dell'Ambiente:

- L'Assemblea della Consulta Comunale dell'Ambiente
- Il Presidente della Consulta Comunale dell'Ambiente
- Il Vicepresidente della Consulta Comunale dell'Ambiente

Art. 5 - l'Assembla

1. l'Assemblea è composta dei membri di cui all'articolo 3
2. Ciascuno di essi ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'organismo rappresentato. Le associazioni possono, in caso di impedimento del proprio rappresentante, farsi rappresentare da altro delegato, purché comunicato al Presidente all'inizio di ogni seduta.
3. Il Sindaco, i membri dell'Amministrazione Comunale, il Presidente del Consiglio Comunale e il responsabile del settore ambiente o suo delegato, possono partecipare alle assemblee, senza potere di voto.
4. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente.
5. Il Presidente deve inoltre convocare l'Assemblea su richiesta del Sindaco e/o di almeno 1/3 dei componenti dell'Assemblea medesima.
6. La convocazione scritta deve essere inviata entro 8 giorni prima della data di riunione (entro 48 ore per i casi di motivata urgenza) e dovrà contenere data, ora e luogo della riunione ed elenco degli argomenti da trattare.
7. La convocazione è trasmessa mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato da ciascun componente o mediante altro strumento telematico previamente concordato
8. Nel caso di assenza per numero 3 riunioni di seguito di un componente, si determina la sua automatica decadenza e l'organismo che lo ha espresso dovrà procedere alla sua sostituzione. Nessun membro designato può rappresentare più di un Ente o Associazione.

Art. 6 - Compiti dell'Assemblea

12. Sono compiti dell'Assemblea:

- Eleggere nel suo seno il Presidente e il Vicepresidente nella prima seduta.

- Fissare le linee di indirizzo per il perseguimento degli obiettivi istituzionali di cui agli articoli 1 e 2.
- Rendere i pareri e avanzare proposte di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

13. La Consulta può invitare figure competenti in materie strettamente attinenti alle tematiche trattate, rappresentanti di organismi, consulte, associazioni ed Enti che interagiscono nel territorio viadanese su aspetti di politiche ambientali, oppure esperti nelle materie ed argomenti trattati. I soggetti invitati partecipano senza diritto di voto
14. L'Assemblea individua, tra i propri componenti, un segretario verbalizzante, incaricato della redazione dei verbali delle sedute. In caso di assenza o impedimento del segretario verbalizzante, l'Assemblea individua un sostituto tra i componenti presenti.

Art. 7 – Compiti del Presidente e del Vicepresidente

1. 1. Il Presidente rappresenta la Consulta Comunale dell'Ambiente e ne coordina le attività, assicurando il regolare svolgimento dei lavori e il perseguimento delle finalità previste dal presente regolamento.
2. In particolare, il Presidente:
   a) convoca e presiede le sedute della Consulta, stabilendone l'ordine del giorno;
   b) dirige e coordina i lavori dell'Assemblea, assicurando il rispetto delle disposizioni del presente regolamento;
   c) mantiene i rapporti con l'Amministrazione Comunale e con gli uffici competenti nelle materie di interesse della Consulta;
   d) cura la trasmissione all'Amministrazione Comunale dei pareri, delle proposte e degli altri documenti approvati dalla Consulta;
   e) sottopone annualmente all'approvazione dell'Assemblea una relazione sulle attività svolte e sui programmi e le iniziative che la Consulta intende promuovere, provvedendo alla sua presentazione al Consiglio Comunale;
   f) sottoscrive, unitamente al segretario verbalizzante, i verbali delle sedute.
3. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, assumendone temporaneamente le relative attribuzioni.
4. In caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, la seduta è presieduta dal componente più anziano di età tra i presenti aventi diritto di voto.

Art. 8 - Sede della Consulta

5. La Consulta Comunale dell'Ambiente ha sede presso il Palazzo Comunale di Viadana.
6. Le sedute si svolgono, di norma, presso la sede comunale. Il Presidente può individuare, in relazione alle esigenze organizzative o agli argomenti da trattare, altre sedi idonee allo svolgimento delle riunioni, dandone comunicazione ai componenti nell'avviso di convocazione.

Art. 9 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute della Consulta sono pubbliche. Il pubblico può assistere ai lavori senza diritto di intervento nella discussione né di partecipazione alle votazioni. Il Presidente può disporre

l'allontanamento di coloro che, con il proprio comportamento, disturbino o impediscano il regolare svolgimento della seduta.

2. Il Presidente può disporre, con provvedimento motivato, che la trattazione di specifici argomenti avvenga in seduta riservata, qualora la natura delle questioni da esaminare lo richieda, in particolare per esigenze di riservatezza o di tutela dei dati personali.

Art. 10 - Validità delle sedute

3. Le sedute della Consulta sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi dei componenti aventi diritto di voto. In seconda convocazione, da tenersi non prima di ventiquattro ore dalla prima, le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti aventi diritto di voto.
4. Di ciascuna seduta è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante, nel quale sono riportati gli argomenti trattati, le decisioni assunte e l'esito delle eventuali votazioni.
5. I verbali, numerati progressivamente, sono trasmessi alla Segreteria del Sindaco e al Responsabile del Settore Ambiente, per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di competenza. Gli originali sono conservati presso la Segreteria del Sindaco, secondo le disposizioni vigenti in materia di gestione e conservazione documentale.

Art. 11 - Votazione

7. Le deliberazioni della Consulta sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi dai componenti presenti aventi diritto di voto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
8. Le votazioni si svolgono, di norma, in forma palese. L'esito delle votazioni è riportato nel verbale della seduta.

Art. 12 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e statutarie vigenti, in quanto compatibili con la natura e le finalità della Consulta Comunale dell'Ambiente.
2. Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità e i termini previsti dallo Statuto Comunale.